

CONVENZIONE DI CONSULENZA FISCALE

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di dicembre con il presente atto l'Ordine dei Giornalisti della Toscana a mezzo del suo Presidente, dr. Carlo Bartoli, nato a Firenze il 29.11.1955, residente in Firenze in via del Larione n. 11/A, che interviene non in proprio ma per conto del suddetto Ordine, C.F. 80005790482.

e

il dr. Luigi Cobisi, nato a Bologna il 16.04.1959, residente in Firenze in via delle Mantellate n. 1/A, che interviene in qualità di titolare del proprio studio di dottore commercialista e revisore contabile sito in Firenze, Via Scialoia 27, P. IVA 03569270485, che accetta, stipulano l'incarico di consulenza fiscale all'Ordine e, per suo tramite, ai propri iscritti.

ART. 1

Affidamento dell'incarico

L'Ordine dei Giornalisti della Toscana (in seguito Odg), come sopra rappresentato, affida allo studio del dott. Luigi Cobisi, che accetta, l'incarico di consulenza fiscale all'Ordine e ai propri iscritti.

ART. 2

Oggetto dell'incarico

Il servizio di consulenza fiscale consiste in un rapporto diretto e continuato con i vertici dell'Odg, nella figura del Tesoriere, in modo da proporre, suggerire e supportare le attività di tesoreria dell'Ordine, con particolare riguardo agli eventuali investimenti e alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse dell'Ordine; con gli uffici dell'Odg riguardo a IRAP, IRES, imposizione fiscale sulla casa, alla redazione del Modello Unico, ed altre consulenze di natura amministrativa inerenti l'attività dell'ufficio.

Il servizio di consulenza fiscale viene inoltre ampliato a tutti gli iscritti all'Odg che volessero chiedere informazioni personali in merito a questioni inerenti le materie oggetto della presente convenzione ed attinenti alla professione anche telefonicamente. Questa particolare attività può non essere svolta in esclusiva dallo studio del dott. Luigi Cobisi, riservandosi l'Odg la possibilità di incaricare sul territorio toscano altri soggetti, previa specifica convenzione.

ART. 3

Modalità di svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento delle prestazioni sopra indicate lo studio del dott. Luigi Cobisi dovrà mantenersi a stretto contatto con i vertici dell'Odg, in particolare con il Tesoriere, assicurando la disponibilità a garantire un rapporto diretto e continuato con gli amministratori.

Lo studio garantirà inoltre la presenza, almeno due volte all'anno (in date da concordare di volta in volta), nella sede dell'Odg a Firenze in modo da permettere un rapporto diretto con gli iscritti. In caso di richieste di iscritti fuori dalle date concordate, gli incontri dovranno sempre avvenire nella sede dell'Odg a Firenze.

L'Odg si impegna per questo a mettere a disposizione dell'incaricato il personale degli uffici competenti con i relativi mezzi strumentali.

ART. 4

Durata della presente Convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

ART. 5

Onorari di cui all'art. 2

Per lo svolgimento del servizio le prestazioni professionali saranno compensate con onorari stabiliti nella misura totale di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) cui andranno aggiunti oneri previdenziali e Iva nella misura prevista dalle norme in vigore.

ART. 6

Erogazione degli onorari

Gli onorari per le prestazioni di cui all'art. 2, stabiliti e suddivisi dall'art. 5, saranno corrisposti allo studio del dott. Luigi Cobisi semestralmente a seguito di emissione di regolare fattura.

ART. 7

Spese per la stipula dell'atto

Sono a carico dello studio del dott. Luigi Cobisi le sole spese di bollo e di registrazione del presente atto. La registrazione dell'atto sarà effettuata solo in caso d'uso dello stesso.

ART. 8

Elezione del domicilio agli effetti della presente Convenzione

Per tutti gli effetti della presente convenzione lo studio del dott. Luigi Cobisi elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Odg a Firenze.

ART. 9

Eventuali controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si potessero definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Odg della Toscana, uno dallo studio del dott. Luigi Cobisi e il terzo dai primi due membri. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

ART. 10

Rinvio delle norme di legge

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Firenze,

*Il Presidente dell'Ordine
dei Giornalisti della Toscana*

Dr. Carlo Bartoli

Studio del dr. Luigi Cobisi

Dr. Luigi Cobisi